

Allegato A

CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

TRA

La Provincia di Caserta – sede legale Viale Lamberti, 81100 Caserta – di seguito denominata Provincia – codice fiscale 80004770618 e partita IVA 02247640614, nella persona del dott. Giuseppe Vetrone, nato il 15/01/1961 a Casagiove (CE), in qualità di Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione, Entrate e Tributi

E

..... con sede legale in
(codice fiscale, partita IVA..... e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n., di seguito "Istituto", nella persona di, nato il a, codice fiscale, in qualità di

PREMESSO CHE

- l'Istituto opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dalla Provincia e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. L'accettazione della istanza di delegazione convenzionale può essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa, qualora entrambe le parti contraenti mostrino espressamente la consapevolezza delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- la Provincia non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia alla Provincia per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

VISTI

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- le circolari del Ministero del Tesoro nn. 46/1995 e 63/1996, le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 37/2003, 21/RGS/2005, 2/2015, 3/RGS/2017 e 18/RGS/2019;

- il Decreto tassi usura luglio – settembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, prot. DT 65704 del 25/06/2019;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 della Provincia di Caserta, approvato con Provvedimento Monocratico Presidenziale n. 17 del 01/02/2019;
- il Codice di comportamento della Provincia di Caserta, approvato con Decreto di Giunta Provinciale n. 146 del 20 dicembre 2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro (di seguito “Convenzione”).
2. La Convenzione disciplina le modalità operative e le condizioni per la concessione, da parte di istituti esercenti il credito, di prestiti da estinguersi con trattenute mensili sugli emolumenti dei lavoratori dipendenti della Provincia di Caserta tramite l’istituto della delegazione di pagamento.
3. La Provincia si impegna ad autorizzare la delegazione di pagamento esclusivamente per i prestiti concessi da banche ed intermediari finanziari svolgenti l’attività di cui all’art. 121 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 (per le banche italiane) e agli artt. 13 e 16, comma 3, del medesimo decreto (per le banche dell’Unione Europea).
4. L’Istituto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 385/1993 citati al comma precedente.

Art. 2

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all’art. 1 vanno presentate dai richiedenti direttamente presso i punti operativi dell’Istituto aderente che provvederà all’istruttoria della relativa pratica.
2. Il dipendente, prima della stipula del contratto, richiede alla Provincia il rilascio dell’atto di benestare da cui risulti la cedibilità dei propri emolumenti e, in caso positivo, la quota cedibile.
3. I contratti vanno notificati alla Provincia dall’Istituto finanziatore tramite PEC, all’indirizzo **protocollo@pec.provincia.caserta.it**.
4. La Provincia autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
5. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all’art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. o comunque garantite da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l’attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per la Provincia, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
6. La quota relativa all’Istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto netto delle competenze mensili.
7. L’applicazione del tasso di preammortamento da parte dell’Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall’ammontare del finanziamento erogato dall’Istituto.
8. I finanziamenti devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. L’accettazione della istanza di delegazione convenzionale può essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa,

qualora entrambe le parti contraenti mostrino espressamente la consapevolezza delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950. Ad ogni modo, nelle predette evenienze, nessuna azione può essere fatta valere nei confronti della Provincia.

Art. 3 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, tutti i dipendenti dell'Amministrazione, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché i lavoratori ex art. 409 c.p.c. (lavoratori cd. parasubordinati), alle condizioni previste dalla normativa vigente, possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento la cui durata minima è di dodici mesi e la durata massima di dieci anni.
2. Al fine di ottenere il prestito, non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso la banca che concede il finanziamento.

Art. 4 (Trattenute stipendiali)

1. La Provincia, a seguito del rilascio da parte dei propri dipendenti di apposita delegazione in favore dell'Istituto, si impegna ad operare le trattenute stipendiali, a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione dello stipendio o nell'ipotesi in cui lo stipendio sia gravato da pignoramenti o altri provvedimenti giudiziari a seguito di iniziativa di terzi creditori del dipendente.
2. Le ritenute non potranno superare il limite individuale del quinto stipendiale netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità correlate a funzioni revocabili; per i contratti di diritto privato il calcolo viene effettuato sullo stipendio virtuale spettante secondo le norme contrattuali per il personale a tempo indeterminato.
3. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, per pignoramenti o altri provvedimenti giudiziari di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
4. Qualora, invece, a seguito della riduzione dello stipendio, le trattenute per cessione e delegazione superino la metà del nuovo stipendio netto, quest'ultima potrà subire una riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo stipendio netto.
5. In caso di diminuzione della quota cedibile conseguente a variazioni della retribuzione, l'importo variato della quota cedibile è comunicato dalla Provincia al dipendente e all'Istituto, attraverso l'invio di un nuovo atto di benessere.
6. Fino a diversa comunicazione degli interessati, la Provincia continua ad effettuare le trattenute mensili entro l'importo rideterminato di quota cedibile.
7. La Provincia non autorizzerà la delegazione di pagamento in presenza di trattenute per cessione e per piccolo prestito ex lege 656/60.
8. La Provincia non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario in dipendenza di azioni giudiziarie sullo stipendio.
9. Si intende, in ogni caso, preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe.
10. La Provincia non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.
11. La Provincia si riserva, comunque, la facoltà di non dare corso, a suo insindacabile giudizio, a richieste di delegazione di pagamento.

Art. 5
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dalla Provincia, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale intestato a avente le coordinate IBAN, o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.
2. L'eventuale ritardo non determina, per il dipendente interessato, la comunicazione automatica alle banche dati di cui si servono banche o intermediari finanziari dell'indicazione di "cattivo pagatore".
3. Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.
4. L'impegno ad effettuare le trattenute decorre dalla notifica del contratto di finanziamento, sottoscritto dal dipendente, che sarà restituito dalla Provincia, regolarmente timbrato e sottoscritto da persona con poteri all'uopo designati, previa verifica delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente Convenzione.

Art. 6
(Interessi di mora)

1. Il tasso di mora, posto a carico del dipendente beneficiario del finanziamento, non può essere superiore al tasso contrattuale maggiorato dei punti percentuali previsti, in base al periodo di riferimento, dalle rilevazioni statistiche condotte trimestralmente dalla Banca d'Italia.

Art. 7
(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 8
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Gli oneri amministrativi, di cui all'articolo precedente, saranno versati dall'Istituto sul c/c bancario cod. IBAN **IT68 Y 03069 14935 100000300002** intestato a Provincia di Caserta presso INTESA SAN PAOLO S.p.A., sportello di Tesoreria: via G.M. Bosco – 81100 Caserta, secondo le seguenti modalità:
 - per ogni delega di nuova attivazione, l'importo di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum*, al momento della stipula del contratto di finanziamento;
 - per ogni delega attiva l'importo di € 2,05 (euro due/05) mensili, in via anticipata per l'anno di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il numero di delegazioni in essere alla data del 31 dicembre precedente. L'onere relativo al primo anno (o frazione di anno) di stipula della presente Convenzione sarà versato entro il 30 novembre sulla base del numero di delegazioni attivate sino al 15 novembre dello stesso anno.
2. L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Provincia, tramite PEC, all'indirizzo **protocollo@pec.provincia.caserta.it**, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti.
3. Il mancato versamento di quanto dovuto nei termini previsti può costituire motivo di recesso da parte della Provincia senza i termini di preavviso di cui al successivo art. 11.

Art. 9
(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti della Provincia dovrà pervenire, entro 10 giorni, la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione anticipata del debito.
3. La Provincia, quindi, sospenderà le trattenute sullo stipendio del delegante entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma e darà corso alla eventuale nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.
4. L'Istituto si impegna a restituire, al massimo entro 30 giorni, le rate trattenute e versate dalla Provincia dopo l'estinzione anticipata del prestito.
5. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 10
(Durata)

1. La presente convenzione, entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 4,5, 7 e 8.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.
4. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 11
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 12
(Attività della Società)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*", di almeno 8 punti percentuali, salvo gli eventuali aggiornamenti determinati, con cadenza biennale, dal dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi (DAG) e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una

corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 13 (Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti della Provincia comprendente le sotto indicate voci:
 - a) nominativo debitore;
 - b) importo lordo e netto erogato;
 - c) numero rate;
 - d) importo mensile rata;
 - e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
 - f) decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare alla Provincia, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione alla Provincia all'indirizzo di posta certificata **protocollo@pec.provincia.caserta.it** ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Provincia la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 14 (Rinegoziazione tasso)

1. In relazione a finanziamenti già in essere nei confronti di dipendenti dell'Ente, l'Istituto si impegna, per evitare disparità di trattamento, a consentire, per la restante parte del finanziamento medesimo, la rinegoziazione del tasso e delle altre condizioni in conformità al tasso ed alle altre condizioni previste dalla presente convenzione.

Art. 15 (Clausole risolutive espresse)

1. L'Istituto dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 e succ. modif. ed integr. (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello organizzativo, processi ed aree di rischio (di seguito, il "Modello"), dal Codice di comportamento (di seguito, il "Codice") e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.) della Provincia di Caserta, copia dei quali è disponibile on line sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti – corruzione". Tanto premesso l'Istituto, promettendo anche in ordine alle condotte dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a: 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.T.P.C.T. e comunque tale da non esporre l'Ente al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dalla L. 190/2012; 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Provincia di Caserta a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.T.P.C.T. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Istituto costituisce grave inadempimento contrattuale e

legittima la Provincia di Caserta a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 16

(Disposizioni generali)

1. E' espressamente esclusa ogni responsabilità e/o garanzia della Provincia, sia verso l'Istituto, sia verso i destinatari dei finanziamenti, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa vigente.
2. L'inosservanza o l'uso strumentale di quanto previsto nella Convenzione (in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti) è causa di esclusione immediata della parte inadempiente, salvo richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 17

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, recante il regolamento generale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18

(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 19

(Foro competente)

1. Per ogni controversia il Foro competente è quello di S. Maria Capua Vetere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società

.....

Per la Provincia di Caserta

Il Dirigente del Settore
Bilancio e Programmazione, Entrate e Tributi
Dott. Giuseppe Vetrone